

COMUNE DI BISACQUINO

(Città Metropolitana di Palermo) CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820 Via Stazione, 24 Tel. 091 8309111 - Fax 0918309135

protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it



Regione

Siciliana

Il Sindaco

Bisacquino, 31 marzo 2020

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 (GURI n. 85 del 30.3.2020) recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Tuel.

Al Responsabile Area I - Servizi Sociali

E pc.

Al Responsabile del Servizio di Protezione civile

Al Responsabile del Servizio finanziario

Al Segretario Comunale

SEDE

L'Ordinanza in oggetto nasce dall'esigenza, sempre più urgente, di assicurare immediati interventi di solidarietà alimentare sul territorio, al fine di far fronte alla domanda di aiuto che ogni giorno si allarga a fasce di popolazione tradizionalmente non rientrante nelle categorie cristallizzate dalla vigente normativa sulle varie misure di sostegno al reddito. L'urgenza della risposta ha suggerito l'adozione di misure straordinarie sia sul fronte del reperimento delle risorse che sul versante della distruzione sul territorio degli aiuti.

E', dunque, richiesto a tutti noi un approccio rapido e funzionale alla tipologia di bisogno da soddisfare, mettendo in campo uno sforzo organizzativo integrato, che ponga l'attuazione di questa misura come obiettivo strategico dell'Ente, in funzione del quale, ove necessario, i dirigenti interessati dovranno rivedere i provvedimenti di organizzazione dell'attività lavorativa e le varie disposizioni di gestione del rapporto di lavoro coi dipendenti (ad esempio, richiamando personale dalle ferie, potenziando i servizi da rendere in presenza, assegnando personale a supporto ai servizi sociali, ecc..).

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che al Comune di Bisacquino sono state assegnate risorse per €41.615,00 a "titolo di rimborso della spesa sostenuta" per le finalità di solidarietà alimentare; a tali risorse, da contabilizzare nel bilancio comunale a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, possono essere aggiunte eventuali risorse derivanti da donazioni.

Sul lato della spesa delle risorse, il legislatore ha introdotto una disciplina molto semplificata, prevedendo anche la possibilità di "avvalersi" degli enti del Terzo settore. Sotto tale profilo, il Responsabile servizi sociali adotterà tutti gli atti necessari ad acquisire la disponibilità degli esercenti pubblici servizi di vendita di generi alimentari a collaborare per l'attuazione delle misure previste dall'ODPC, attraverso strumenti semplificati ma improntati alla massima apertura al mercato degli operatori e alla trasparenza. Lo strumento principale da utilizzare è quello di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 2 dell'Ordinanza (buono spesa); tuttavia, l'ufficio potrà valutare, anche sulla base delle richieste pervenute e della composizione della platea dei beneficiari, di attivare anche l'assistenza in natura, provvedendo a tal fine all'acquisto diretto di generi alimentari e beni di prima necessità da distribuire a domicilio anche tramite le associazioni del Terzo settore o i volontari della protezione civile, anche nell'ottica del più rigoroso rispetto delle misure sanitarie di cui ai DPCM in vigore. A tal fine, nell'ottica della massima semplificazione e del principio generale del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, l'individuazione dei punti vendita presso i quali acquistare -direttamente o tramite le dette associazioni del Terzo settorepuò essere effettuata anche nell'ambito degli elenchi aperti formati per l'utilizzo dei buoni spesa. Quanto ai buoni spesa, in assenza di strumenti quali i buoni pasto o le card prepagate, è opportuno mettere in campo e abilitare tutti gli strumenti funzionali a raggiungere lo scopo (voucher cartacei), avendo cura di presidiare il corretto utilizzo di tali buoni spesa esclusivamente da parte dei titolari/beneficiari, anche attraverso il divieto di scambio degli stessi con danaro contante, ovvero l'impossibilità di ottenere resto in contanti.

In merito ai destinatari e all'importo delle misure di aiuto alimentare, l'Ordinanza non introduce puntuali criteri e modalità cui improntare l'attività dell'ufficio, ma demanda proprio all'ufficio servizi sociali di individuare "la platea dei beneficiari ed il relativo contributo <u>tra i nuclei familiari più esposti</u> agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno"; la norma si limita ad indicare un criterio di priorità nell'individuazione dei destinatari delle misure "non già assegnatari di sostegno pubblico". In coerenza con la gravità della situazione, con la novità del contesto con cui siamo costretti a confrontarci, l'Ordinanza ha lasciato ampia autonomia e discrezionalità ai servizi sociali del Comune di individuare la platea dei beneficiari dell'aiuto alimentare che potrà comprendere non solo i soggetti già storicamente presi in carico e noti per lo strutturale "stato di bisogno" ma anche quei nuclei familiari "più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica"; la crisi economica causata delle necessarie misure di contenimento del contagio ha, infatti, interessato quasi tutti i nuclei familiari, con particolare riferimento a quelli che non dispongono di un reddito mensile continuativo di tipo pubblico o privato. Le misure di sostegno alimentare, pertanto, devono estendersi a tutti i nuclei familiari che segnalano una crisi di liquidità connessa a questa emergenza tale che non gli consente "di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali". La nostra azione, dunque, deve raggiungere tutti coloro che sono attualmente in difficoltà monetaria, pur avendo un lavoro, un reddito e un patrimonio che non gli consentono di accedere alle tradizionali misure di lotta alla povertà o sostegno al reddito. Si raccomanda all'ufficio di rispettare comunque fondamentali dell'ordinamento, ed in particolare, il principio di par condicio, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, l'obbligo di tracciabilità dell'attività.

Ciò precisato, si invita l'ufficio a dare la massima diffusione alle modalità di accesso alla misura di aiuto in questione, pubblicando anche un modulo il più possibile chiaro e sintetico per raccogliere istanze e autocertificazioni della crisi di liquidità che consente l'accesso alla misura. Ai fini della presentazione delle domande, si offra la possibilità di aprire alla collaborazione coi CAF o le associazioni del Terzo settore, onde aiutare i vari soggetti alla compilazione e sostituirsi nella presentazione al Comune sempre nell'ottica del rispetto dei divieti imposti dai DPCM in vigore. Per la erogazione potrà seguirsi la modalità a sportello, senza attendere la formazione di elenchi e, quindi, la conclusione immediata dell'istruttoria di tutte le istanze.

Per quanto, invece, attiene alla misura del contributo da assegnare a ciascun nucleo familiare, in coerenza con la natura del finanziamento (che costituisce "un primo incremento del fondo di solidarietà *comunale*"), pare che l'aiuto in questione sia da qualificare *una tantum*, ed è finalizzato a risolvere nell'immediato il bisogno primario di alimentazione delle persone in crisi di liquidità o in stato di bisogno e, pertanto, occorre determinare un valore del buono spesa rapportato ai bisogni alimentari stimati per nucleo familiare nell'arco di due-tre settimane, differenziandolo in base al numero dei componenti del nucleo stesso e/o alla presenza di determinate tipologie di soggetti che richiedono l'acquisito di prodotti anche particolari (es. neonati, disabili, ecc..).

In coerenza con la lettera dell'Ordinanza l'ufficio dovrà dare priorità ai nuclei familiari che non sono allo stato assegnatari di sostegno pubblico, ma ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite a titolari di altre forme di sostegno pubblico in atto non materialmente erogate (es. cassa integrazione straordinaria, ovvero contributo previsto dagli artt. 27 e 28 del d.l. 18/2020) oppure che, benchè in atto percepite, non siano più adeguate a garantire il sostentamento del nucleo familiare (perché ad es. è venuta meno un'altra forma di reddito saltuaria di un diverso componente del nucleo familiare).

Tali criteri potranno essere via via aggiornati sulla base del monitoraggio dell'applicazione della misura ed in relazione all'eventuale allargarsi della platea dei nuclei familiari da assistere, in rapporto all'evoluzione delle misure di contrasto al contagio, nonché anche di eventuali ulteriori risorse trasferite con tale finalità.

Si indirizza, pertanto, l'attività gestionale del Responsabile Area I, in collaborazione per gli aspetti di competenza con il Responsabile del C.O.C., a dare immediata attuazione ai processi lavorativi ed attività necessarie a garantire l'effettivo sostegno alimentare a chi è in difficoltà già prima della fine di questa settimana, adottando il cronoprogramma delle attività condiviso nella modalità di funzionamento in emergenza del Centro Operativo Comunale.

IL SINDACO

Tommaso F.sco Di Giorgio

"La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Bisacquino, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione "